

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2427

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE  
(BUTTIGLIONE)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie  
1999/45/CE, 1999/74/CE e 1999/105/CE

*Presentato il 27 febbraio 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si conferisce nuova delega al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a tre direttive comunitarie, per le quali non è stato possibile completare l’*iter* di approvazione entro il precedente termine di delega previsto dalla legge comunitaria 2000 (legge n. 422 del 2000) e scaduto il 4 febbraio 2002.

La necessità di provvedere con il presente disegno di legge senza attendere i più lunghi tempi necessari all’approvazione della legge comunitaria 2002, in fase di

predisposizione, è dettata dall’esigenza di rispettare i termini di attuazione prescritti dalle stesse direttive.

Infatti, l’eventuale ritardo nel dare attuazione alle predette normative comunitarie esporrebbe il Governo italiano alla sicura apertura di procedure d’infrazione nei suoi confronti, considerata la particolare importanza assegnata dalla Commissione europea al puntuale recepimento delle stesse da parte di tutti gli Stati membri, come emerge dalla circostanza che le stesse risultano inserite tra quelle prese in considerazione ai fini della valutazione dello *scoreboard* comunitario.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, da adottare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si informano ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge n. 422 del 2000.

3. Il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2.

## ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

